



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO
ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELLA SEDE DELL'OGS SITA NELLA REGIONE SICILIA**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - Parte Amministrativa

LOTTO 2

CUI S00055590327202400003

CIG B66BDF7310



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 3 – Criteri interpretativi del contratto.....	3
Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto.....	3
Art. 5 – Durata del contratto.....	3
Art. 6 – Importo del contratto.....	4
Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.....	4
Art. 8 – Verifica di conformità.....	5
Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	5
Art. 10 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo.....	5
Art. 11 – Revisione dei prezzi.....	6
Art. 12 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 14 – Subappalto.....	8
Art. 15 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	8
Art. 17 – Sicurezza.....	9
Art. 18 – Garanzia definitiva.....	9
Art. 19 – Obblighi assicurativi.....	10
Art. 20 – Inadempimenti e penali.....	10
Art. 21 – Risoluzione del contratto.....	11
Art. 22 – Recesso.....	12
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	12
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 – Definizione delle controversie.....	14
Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 27 - Obblighi in materia di legalità.....	14
Art. 28 – Spese contrattuali.....	15
Art. 29 – Norma di chiusura.....	15



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per il personale della sede dell'OGS sita nella regione Sicilia come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e avente CPV 30199770-8. L'attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa per il tramite di esercizi convenzionati a mezzo di buoni pasto elettronici secondo quanto previsto dall'art. 131 e dall'Allegato II.17 del d.lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice").

Il servizio dovrà avere, pena l'esclusione, le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico.

Art. 2 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

Art. 3 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa;
- b) il Capitolato Tecnico;
- c) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- d) l'offerta economica dell'appaltatore;
- e) l'elenco degli Esercizi convenzionati di cui all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla prima richiesta di approvvigionamento per la ricarica delle card secondo quanto disposto dall'art. 5.4, primo paragrafo, lett. a) o dal secondo paragrafo del Capitolato Tecnico.



L'OGS si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto, come disposto dall'art. 9 – Modifica del contratto, durante il periodo di validità.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, sussistendone i presupposti l'OGS potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto. Resta inteso che, qualora l'OGS dovesse disporre l'esecuzione anticipata del contratto, i termini di esecuzione del servizio decorreranno dalla data di avvio di esecuzione anticipata, risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 6 – Importo del contratto

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A) Valore stimato del contratto per 12 (dodici) mesi, al netto dell'IVA	€ 11.125,44
B) Valore stimato dell'opzione di proroga per max. 6 (sei) mesi, al netto dell'IVA	€ 5.292,00
Valore stimato complessivo dato da A + B	€ 16.417,44

I costi della manodopera, calcolati ai sensi dell'art. 41 del Codice, compresi nell'importo di cui alla voce A), sono stimati in € 541,44.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a 0 (zero).

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e comprensivo di qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Durante la fase di esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) vigilerà sull'esecuzione dello stesso e verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Nell'esercizio della propria funzione il RUP, a titolo esemplificativa, potrà:

- acquisire dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- autorizzare le modifiche, nonché eventuali varianti contrattuali, nei limiti fissati dall'art. 120 del Codice;
- compiere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- rilasciare il certificato di cui al successivo art. 8.

L'OGS ha nominato per la fase di esecuzione del contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, DEC) nella persona dell'Avv. Carlo Martone, Dirigente per la Direzione Risorse Umane. La gestione della prestazione oggetto di contratto sarà gestita dal DEC, che deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente. Per le attività e i compiti demandati al DEC si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.



Art. 8 – Verifica di conformità

A conclusione del servizio, secondo le tempistiche di cui al precedente art. 5, sarà eseguita la verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice. La verifica è volta a verificare la conformità e la piena e completa rispondenza del servizio a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Amministrativa, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta dell'appaltatore.

Le attività relative alla verifica di conformità saranno avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni e il relativo certificato di conformità verrà rilasciato entro 15 (quindici) giorni dal completamento delle attività di verifica.

Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, l'OGS si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'OGS.

Si precisa che, qualora l'importo massimo stimato per 12 (dodici) mesi dovesse esaurirsi prima del decorso dei 12 (dodici) mesi, la proroga di ulteriori massimi 6 (sei) mesi potrà intervenire a partire dalla data di raggiungimento dell'importo massimo contrattuale. Parimenti, nel caso in cui l'OGS ricorresse all'opzione di proroga, il contratto si considererà in ogni caso concluso all'esaurimento dell'importo di cui all'art. 6, lett. B), qualora detta condizione dovesse verificarsi prima della scadenza temporale del periodo di proroga.

Art. 10 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice, al presente appalto è escluso dalla disposizione di cui all'art. 125, comma i, del Codice, in quanto relativo a prestazioni il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo. Il pagamento della fattura relativa al saldo viene disposto previ controlli sull'esecuzione del contratto e sulla sua conformità alle modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico.

La conclusione delle attività di verifica di conformità con esito positivo è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

Sull'importo netto di ciascuna fattura emessa con cadenza mensile verrà operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e ss.mm.ii. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del CIG del lotto/contratto d'appalto e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) agli adempimenti di cui all'art. 14 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;



- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Inoltre, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Le fatture dovranno essere emesse con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: CRCOOS. L'OGS è soggetto allo split payment.

Con riferimento all'art. 2.5 – buoni scaduti del Capitolato Tecnico, qualora l'Amministrazione non richiedesse la sostituzione dei buoni pasto scaduti il fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla ricezione dei buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione. La nota di credito dovrà contenere il riferimento al contratto d'appalto, l'indicazione del CIG, il quantitativo dei buoni pasto e ogni altro eventuale ulteriore riferimento utile.

Art. 11 – Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi. In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. Potrà essere riconosciuta una revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà ricorso all'indice generale Istat senza tabacchi ("00ST", secondo la classificazione ECOICOP) nell'ambito dei prezzi al consumo ("PC"), in quanto ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento dell'indice ISTAT sopra individuato con frequenza annuale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall'Amministrazione.

Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove $t=0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t=1, 2, 3$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato. In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è



quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione comunica all'appaltatore i prezzi così revisionati, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuale nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

Art. 12 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prenderà atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'OGS ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 12, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'Allegato II.14 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.



Art. 14 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 11 dell'art. 119 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 11 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'appaltatore dovrà trasmettere l'istanza di subappalto e la documentazione e dichiarazioni a corredo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, in caso di ricorso al subappalto i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. L'affidatario può indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, nonché al mercato di riferimento.

Art. 15 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, si indica che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio.

Art. 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da



disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 17 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 18 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 14 dell'art. 117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un miglioramento delle condizioni di esecuzione. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'OGS. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 117 del Codice;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trieste;



- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 19 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 20 – Inadempimenti e penali

1) Difformità nella consegna e nella ricarica delle card

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card indicati negli artt. 5.1 e 5.2 del Capitolato Tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei buoni pasto come indicati nell'art. 5.4 del Capitolato Tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (IVA esclusa), salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

2) Difformità relative alle caratteristiche dei buoni pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui all'art. 2.4 del Capitolato Tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari € 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno di ritardo nella riemissione dei buoni pasto difformi.

3) Difformità relative al convenzionamento

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati negli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno;



- c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 6.3, terzo capoverso, per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nelle ipotesi di ulteriori violazioni contrattuali non espressamente richiamate nel presente articolo verranno applicate penali proporzionali all'entità dei servizi non eseguiti e/o ritardati di importo variabile da € 50,00 ad € 500,00. L'importo effettivo delle penali eventualmente comminate sarà stabilito in ragione delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo degli inadempimenti (ipotesi di recidiva).

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti all'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dell'OGS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del RUP sentito il DEC.

Al fine dell'applicazione delle penali l'OGS formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'OGS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'OGS procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 12 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 8 del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:



- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il contratto sarà altresì risolto in caso di mancato rispetto delle clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato con determinazione della Direttrice Generale n. 230 ADW del 12/05/2023.

Trova inoltre applicazione quanto disposto dall'articolo 99, comma 3-bis, del Codice.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Art. 22 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del Codice.

L'OGS, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo PEC con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

L'OGS, inoltre, salvo i casi di recesso di cui all'articolo 123 del Codice si riserva, ai sensi dell'articolo 1, c. 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo intervenissero, per la prestazione dei servizi richiesti, Convenzioni Consip a condizioni migliorative e l'Impresa non acconsentisse di adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip S.p.A.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che,



direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- b. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c. adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.lgs. n. 196/2003;
- d. adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- e. individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f. provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- g. verificare annualmente lo stato di applicazione del D.lgs. n. 196/2003;
- h. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- i. comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.lgs. n. 196/2003;
- j. fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- k. consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- l. comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- m. comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.



Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 25 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Art. 27 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

**OGS**

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

Art. 28 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 29 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Paola Del Negro